

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30.04.2013

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

INDICE

Capo I Disposizioni generali

Art.	1	-	Oo	IO	etto

Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

Capo II Modalità di concessione

- Art. 3 Modalità di concessione
- Art. 4 Destinatari delle concessioni
- Art. 5 Richiesta della concessione
- Art. 6 Sottoscrizione e decorrenza della concessione
- Art. 7 Costi di concessione

Articolo 8 - Concessioni per tumulazioni provvisorie

Capo III Manutenzione

- Art. 9 Opere ornamentali
- Art. 10 Manutenzione
- Art. 11 Declino di responsabilità

Capo IV Prescrizioni e rinnovi

- Art. 12 Diritto d'uso
- Art. 13 Rinnovo delle concessioni

Capo V Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

Art. 14 - Rinuncia alla concessione

Art. 15 - Decadenza della concessione

Art. 16 - Revoca della concessione

Art. 17 - Estinzione

Capo VI Disposizioni finali

Art. 18 - Rinvii

Art. 19 - Sanzioni

Art. 20 - Abrogazione di norme

Art. 21 – Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

 Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed enti, di loculi nel cimitero del Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012 e dal vigente regolamento comunale per i servizi funebri e per i cimiteri.

Articolo 2 - Caratteristiche delle concessioni

- 1. I loculi cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del codice Civile), pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.
- 2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo IV, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Capo II Modalità di concessione

Articolo 3 - Modalità di concessione

- 1. Sono oggetto di concessione:
 - I loculi di nuova costruzione;
 - I loculi già oggetto di concessione resisi nuovamente disponibili.
- 2. L'assegnazione, da parte del Responsabile del Servizio, avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di richieste pervenute superiori al numero dei loculi disponibili, ed in caso di richieste per uno stesso loculo, per l'assegnazione si procederà tenendo conto dei seguenti criteri:

a) residenza o dimora nel Comune di Torrevecchia Teatina	punti 50
b) età da 18 a 30 anni	punti 5
c) età da 31 a 50 anni	punti 10
d) età da 51 a 70 anni	punti 20
e) età da 71 in poi	punti 30

In caso di ulteriore parità, si procederà all'assegnazione al più anziano.

- La concessione non è rilasciata a persone o enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione. Il diniego, da farsi con atto del Responsabile del Servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.
- 4. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4 - Destinatari delle concessioni

- 1. La concessione dei loculi cimiteriali è rilasciata a soggetti aventi la residenza anagrafica nel Comune.
- 2. Le eventuali richieste di soggetti non residenti saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

Articolo 5 - Richiesta della concessione

1. La richiesta della concessione è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.

Articolo 6 - Sottoscrizione e decorrenza della concessione

- 1. La concessione è accordata con scrittura privata e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 2. La concessione è a tempo determinato e ha la durata di cinquanta (50) anni.
- 3. All'atto della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà depositare la ricevuta di versamento relativo al pagamento dei costi di concessione.

Articolo 7 - Costi di concessione

- 1. Il costo di concessione in uso dei loculi è stabilito con deliberazione della Giunta comunale.
- 2. Le concessioni rilasciate sono soggette al costo in vigore al momento della stipula del contratto.

Articolo 8 - Concessioni per tumulazioni provvisorie

- 1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) che venga autorizzata dal Responsabile del Servizio, ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) che abbia durata non superio a due anni;

c) che venga versato il canone di concessione rapportato all1% della tariffa di cui al precedente articolo 7 per ogni mese di concessione.

Capo III Manutenzione

Articolo 9 - Opere Ornamentali

- 1. I concessionari possono realizzare opere ornamentali ai loculi avuti in uso, previa autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sanitarie impartite dalle autorità competenti.
- 2. Le spese di realizzazione sono a carico dei concessionari.

Articolo 10 - Manutenzione

- 1. I concessionari sono tenuti a mantenere in buono stato ed in ogni loro parte i loculi avuti in concessione.
- 2. In caso di inadempienza, sarà disposto un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori e tutte le relative spese saranno poste a carico concessionario inadempiente.

Articolo 11 - Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero comunale.

Capo IV Prescrizioni e rinnovi

Articolo 12 - Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso dei loculi concessi è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, composta dal coniuge e dai discendenti ed ascendenti e dai coniugi di questi.

2. Su richiesta documentata dei concessionari è consentita la tumulazione di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Articolo 13 - Rinnovo delle concessioni

- 1. Le concessioni per l'uso dei loculi cimiteriali possono essere rinnovate per un periodo di 50 anni, a condizione che sia presentata apposita domanda al Comune nei sei mesi precedenti la data di scadenza, con il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
- 2. La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità di loculi da destinarsi alle nuove sepolture.
- 3. Il rinnovo della concessione potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di ornamento.

Capo V Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

Articolo 14 - Rinuncia alla concessione

- 1. Il Comune, con determina del Responsabile del Servizio, ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione per l'uso dei loculi, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma è trasferita in altra sede. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso di una somma pari al 50% del costo della tariffa in vigore al momento della rinuncia diminuito in proporzione al periodo per il quale si è goduto della concessione.
- 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 15 - Decadenza della concessione

- 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, per la quale era stata richiesta;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
 - quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;
 - quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'Ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

- 3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Articolo 16 - Revoca della concessione

1. Il Comune può ritornare in possesso dei loculi concessi in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

Articolo 17 - Estinzione

- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero, fatte salve, in quest'ultimo caso, le previsioni contenute nell'art. 98 del DPR 285/1990.
- 2. Prima della scadenza del termine, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, provvederà il Comune, collocando la medesima nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Capo VI Disposizioni finali

Articolo 18 - Rinvii

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali. In tali casi, in attesa del suo adeguamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 19 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 20 - Abrogazione di norme

- 1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
- 2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.